

Attività di vigilanza. Per le quotate è richiesto che non ci siano state relazioni commerciali e finanziarie nell'anno precedente

Sindaci, la bussola dei compensi

L'indipendenza deve essere valutata alla luce della remunerazione complessiva
Luca Bicocchi Davide Rossetti

Il requisito di indipendenza del collegio sindacale (in tutti i tipi di società in cui è presente) e di una parte degli amministratori (per le società quotate) è essenziale per svolgere l'attività di vigilanza e per garantire la composizione degli interessi degli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. Per questo il Dlgs 58/1998 (per le società quotate) e il Codice civile (per le società "chiuse") individuano rispettivamente all'articolo 148 e all'articolo 2399 presunzioni assolute di ineleggibilità e di decadenza ma anche cause relative che devono essere valutate dagli organi quando ci si riferisce «agli ulteriori rapporti patrimoniali o professionali che possano compromettere l'indipendenza». Ed è proprio su questi rapporti che bisogna fare chiarezza partendo dal presupposto (riconosciuto sia dal Codice di autodisciplina del Comitato della corporate governance, sia dalle norme di comportamento del collegio sindacale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), che l'indipendenza è un atteggiamento soggettivo da apprezzare caso per caso e tenendo conto delle diverse funzioni svolte da amministratori e sindaci. I rapporti patrimoniali Nelle società quotate che hanno aderito al Codice di autodisciplina, tra i requisiti che i sindaci e gli amministratori indipendenti devono avere per apparire, appunto, indipendenti, ci sono anche quelli di non aver avuto nell'esercizio precedente all'assunzione dell'incarico una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con l'emittente o con una sua controllata, ovvero non aver ricevuto nei tre esercizi precedenti all'assunzione dell'incarico, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo e al compenso per la partecipazione ai comitati interni). Queste ipotesi non sono tassative e vincolanti per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale, che, oltre a valutare i propri requisiti, verifica la corretta applicazione delle procedure da parte degli amministratori, il cui esito è reso noto al mercato con cadenza annuale nell'ambito della relazione sul governo societario. Insomma, per il sindaco e per l'amministratore indipendente, è un tema da valutare attentamente quello di intrattenere o di avere intrattenuto nel recente passato - con l'emittente (e/o società del gruppo) una relazione che comporto ha comportato una remunerazione tipologicamente diversa da quella prevista per il mandato di sindaco o di amministratore indipendente. La pluralità di incarichi Questo parallelismo tra sindaco e amministratore indipendente pare peraltro in qualche misura sfumare -in considerazione del fatto, probabilmente, che il secondo si muove in un organo di gestione- nel caso in cui le eventuali ulteriori remunerazioni da parte delle società del gruppo derivassero da altri incarichi, con la stessa natura tipologica. In questo caso, il Codice di autodisciplina precisa nel commento all'articolo 3 che la nomina di un amministratore indipendente della società quotata in più società del gruppo non determina la perdita della qualifica di «indipendente», ma occorrerà valutare che da questa pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza. Evidentemente lo stesso ragionamento non può valere di per sé solo per il sindaco che all'interno del gruppo svolgesse solo questa funzione e non anche altri servizi o attività. Anzi, in linea con quanto previsto dal Dlgs 39/2010, nell'obiettivo di una maggiore efficacia dell'attività, si predilige affidare l'incarico di revisione, ossia il controllo contabile, a un'unica società all'interno dei gruppi. Su questo punto, le stesse norme di comportamento del Cndcec, nell'auspicare la presenza di almeno un sindaco della controllante nel collegio sindacale delle controllate, per rendere più efficace l'attività di controllo e accrescere la circolazione dell'informazione, confermano questa tesi, anche con l'applicazione della tabella di verifica (illustrata nell'infografica) suggerita per valutare l'indipendenza dei sindaci. In sintesi, per il sindaco il rischio di dipendenza finanziaria non appare sic et simpliciter collegabile alla possibile sussistenza di altri incarichi di sindaco nell'ambito dello stesso gruppo ma deve invece essere valutato nelle macro-relazioni tra compensi per attività di sindaco nell'ambito di un gruppo, eventuali

compensi per attività diverse da quelle di sindaco nell'ambito dello stesso gruppo e compensi complessivi del professionista.

Quando scatta lo stop all'incarico

IL CRITERIO DI CALCOLO $(S + C) / CT \leq S / (S + C)$ Le norme di comportamento del collegio sindacale del Cndcec suggeriscono l'uso della tabella che segue per verificare il principio di indipendenza del sindaco, eseguendo la verifica prevista nella prima Dall'applicazione della tabella, emerge che se il sindaco svolge solo questa attività, anche nel caso di assunzione di più incarichi all'interno di un gruppo, non c'è rischio di dipendenza finanziaria. Il rischio di dipendenza può sussistere solo se nei confronti della società, o di società del gruppo, sono colpite e successivamente, se superata, quella indicata nella seconda colonna. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte il rischio di dipendenza finanziaria è escluso rese prestazioni ulteriori rispetto a quelle sindacali. In questa ipotesi, l'indipendenza non sarebbe direttamente compromessa ma dovrebbe indurre il sindaco a ricercare misure di salvaguardia riducendo ad esempio il valore dei servizi diversi dai compensi sindacali Come verificare in alcune situazioni-tipo se è garantita l'indipendenza del sindaco Maggiore del 15% Maggiore dei 2/3 Maggiore del 5% e fino al 15% Maggiore di 1/2 Inferiore o uguale al 5% Irrilevante Legenda: CT = compensi totali del professionista; S = compensi del professionista sulla società o sulle società del gruppo per l'attività di sindaco; C = compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco; (S+C) = compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo

GLI ESEMPI IL CASO L'amministratore unico della società Beta, controllata dalla società Alfa, risulta coniuge di un componente del collegio sindacale di Alfa Uno dei componenti del collegio sindacale della società Alfa, quotata in Borsa, ha anche un rapporto di consulenza tributaria occasionale con la stessa società L'amministratore indipendente della società quotata Alfa, nominato nel 2015, fino all'anno scorso è stato presidente del Cda della controllata Beta, che ha rilevanza strategica per la controllante. La quotata aderisce al Codice di autodisciplina LA SOLUZIONE Il Cda valuta la circostanza sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore e rende noto l'esito delle proprie valutazioni con un comunicato diffuso al mercato e successivamente nella relazione sul governo societario. Il collegio sindacale verifica la corretta applicazione delle procedure da parte del consiglio In base all'articolo 148 del decreto legislativo 58/1998, comma 3, lettera c), il rapporto di consulenza tributaria con la società è una causa di decadenza dall'incarico di sindaco In base al comma 1, lettera b) dell'articolo 2399 del Codice civile, la circostanza illustrata è causa di decadenza dell'incarico di sindaco di Alfa

Foto: IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Foto: Le norme e i documenti citati

Foto: www.quotidianofisco.ilsole24ore.com